



TRIBUNALE DI MESSINA-I SEZIONE CIVILE

VERBALE DI UDIENZA

All'udienza del 5 marzo 2025, ore 10,45, davanti al G.I. dott. Mauro Mirena, chiamato il procedimento n. R.G. 2966/2024, sono presenti gli Avv.ti Di Cara Fabio per il *Parte_1* e l'Avv. Nunzia Scoglio per delega dell'Avv. Dalmazio per la società opposta che discutono oralmente la causa insistendo in atti, precisano le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione

IL G.I.

dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE

Il Giudice Designato, dott. *Mauro Mirena*, all'udienza del 5.3.2025, ha emesso la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

Nella causa civile iscritta al n. 2966/2024 R.G., avente ad oggetto:
“Opposizione a Decreto Ingiuntivo”


TRA

Parte_1, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in *Parte_1* Piazza San Nicolò n.8, c.f. *P.IVA_1*, elettivamente domiciliato in Santa Teresa di Riva (ME), Piazza Madonna di Porto Salvo n.4, preso lo studio dell'Avv. Fabio Di Cara, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti; -Opponente-

CONTRO

Controparte_1 corrente in Messina Via Salandra is.50 PI/CF *P.IVA_2*, in persona del suo amministratore unico *Controparte_2*, nato a Messina il 24.4.1973, residente in Messina Via Trento n.6 ed elettivamente domiciliato in Messina Via dei Mille is.101 n.243 presso lo studio dell'Avv. Antonino Dalmazio, giusta procura in atti; -Opposta-

=====



All'udienza del 5.3.2025, nel corso della discussione orale, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni, riportandosi ai propri atti e verbali di causa, precisando le conclusioni, e la stessa veniva decisa con la presente sentenza contestuale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 08.07.2024, ritualmente notificato, il Parte_1 conveniva in giudizio la Controparte_1 al fine di richiedere la revoca e/o l'annullamento del Decreto Ingiuntivo n.495/2024, emesso dal Tribunale di Messina il 30.05.2024, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore della stessa della somma di € 69.169,61, oltre accessori; riferiva che il monitorio opposto era stato emesso per sorte capitale che la Controparte_1 sosteneva di vantare nei suoi confronti in ragione di un contratto d'appalto stipulato in data 10.11.2021 (n. rep. 2/2021), relativo a "lavori per la riqualificazione, l'ecoefficienza e l'installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile del Palazzo Comunale"; riferiva, altresì, che il mancato pagamento era effetto e conseguenza di una disposizione contrattuale (art.5 del contratto di appalto) che era stata violata dalla controparte. In via preliminare, l'opponente eccepiva il difetto di competenza del Tribunale adito in relazione all'azione monitoria esperita dalla creditrice-opposta e conseguentemente domandava l'annullamento/revoca del decreto ingiuntivo. Rilevava, infatti, che la competenza a conoscere delle controversie relative all'appalto in oggetto spettava piuttosto ad un Collegio Arbitrale, stante la presenza nel contratto dell'art.18 (comma 4) con cui le parti avevano convenuto che "*le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto [...] saranno deferite ad arbitri senza che tale clausola sia stata ricusata nei termini di legge*".

In via subordinata, il Parte_1 chiedeva comunque l'annullamento/revoca del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni che indicava, ritenuta del tutto infondata la pretesa creditoria; chiedeva, infine, la condanna di parte opposta al risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c.

Fissata la comparizione delle parti, si costituiva con comparsa l'opposto, che contestava ogni avversa eccezione, deduzione e domanda per le ragioni ivi meglio esplicitate; chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di €50.176,33 (differenza tra l'importo indicato nel provvedimento di ingiunzione e la



somma di €18.993,28 successivamente corrisposta), oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.

Senza necessità di istruttoria, già autorizzato il deposito di note conclusive, precisate le conclusioni come sopra, la causa veniva decisa come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Anzitutto, è opportuno esaminare e valutare l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, sollevata da parte opponente con l'atto di citazione in opposizione.

Quest'ultimo ha infatti eccepito che la controversia in esame vada più correttamente devoluta ad un Collegio arbitrale, avendo le parti inserito un'apposita clausola compromissoria nel contratto d'appalto tra loro stipulato in data 10.11.2021 (n.rep. 2/2021). Nello specifico, all'art 18 comma 4 del suddetto contratto, le parti avevano convenuto che *“le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto [...] saranno deferite ad arbitri senza che tale clausola sia stata ricusata nei termini di legge”*.

Ebbene, è indubbio che le richieste fatte valere dalla Controparte_1 [...] nel giudizio monitorio, esitato con l'emissione del decreto ingiuntivo ivi opposto, afferiscono ad un credito che trova la sua fonte proprio nell'esecuzione del contratto di appalto concluso tra le parti. Più nello specifico, la creditrice opposta lamentava il mancato e/o parziale pagamento di alcune fatture.

Conseguentemente, l'opponente osservava come la controversia su tale diritto soggettivo di credito avrebbe dovuto più correttamente essere deferita alla decisione di un collegio arbitrale, indi chiedendo la revoca e/o l'annullamento del decreto ingiuntivo.

L'opposto, senza contestare la presenza della suddetta clausola contrattuale, si rimetteva alla valutazione del Giudice sulla rimessione della controversia al Collegio arbitrale ma ribadiva la propria legittimazione a promuovere il procedimento monitorio. Rilevava, infatti, come il provvedimento emesso *inaudita altera parte* non è contemplato nel procedimento arbitrale, nonché la facoltatività dell'eccezione di arbitrato e la non rilevabilità *ex officio* del difetto di competenza (cfr. memoria di costituzione).

Considerato che nè la presenza né il contenuto della citata clausola compromissoria sono oggetto di contestazione tra le parti, è indubbio che la cognizione della presente controversia vada più correttamente devoluta al



Collegio arbitrale, con conseguente incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Nondimeno, deve ricordarsi che *“la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere ed ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte)"* (cfr., *ex multis*, Cass. n.25939 del 2021 e SSUU n.21550 del 2017). Tuttavia – *“ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione”* – vi è la necessità che il giudice del procedimento così azionato *“revochi il decreto ingiuntivo ed invii le parti dinanzi al collegio arbitrale”*.

Del resto, recentissima giurisprudenza della Suprema Corte afferma che *“in tema di competenza arbitrale, la circostanza che sia stato reso dal giudice statale un decreto ingiuntivo avente ad oggetto un credito fondato su un contratto di appalto non comporta la rinuncia alla clausola compromissoria e non preclude la proponibilità dell'eccezione di incompetenza del giudice statale”* (cfr. Cass. n. 28303 del 2024).

Una tale soluzione contempera i principi fatti valere da parte opposta – della impossibilità di rilevare *ex officio* il difetto di competenza in favore degli arbitri (art. 819 ter c.p.c.) e della conseguente perdurante competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo – con il regime di cui alla pattuita clausola compromissoria.

Come anticipato, la c.d. *exceptio compromissi* è trattata dal codice di rito (art 819 ter) come una questione di competenza, in ragione della sua *“natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario”* (sic SS.UU. n. 24153 del 2013).

Ne consegue che essa deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, qual è di regola, la comparsa di risposta (cfr. Cass. n.112 del 2024). Nondimeno, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ciò deve conciliarsi con il rilievo che in esso l'attore processuale (opponente) è il convenuto-debitore sul piano sostanziale, sì che il *“primo atto difensivo”* sarà l'atto di citazione in opposizione.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve concludersi per l'annullamento del decreto ingiuntivo opposto, per l'essere la controversia devoluta agli arbitri, con assorbimento di ogni altra questione prospettata.

A tanto deve provvedersi con un provvedimento avente forma di sentenza, posto che la presente decisione non verte unicamente sulla competenza



(denegata in favore del collegio arbitrale), “*ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione, per nullità, del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della l. n. 69 del 2009*” (cfr. Cass. n.15579 del 2019).

Quanto alle spese della presente fase del giudizio, le stesse, tenuto conto delle ragioni “in rito” dell’annullamento del monitorio, vanno integralmente compensate, dovendosi ritenere assorbita per tale ragione anche le domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.

P.Q.M.

-definitivamente pronunciando, sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 495/2024 emesso dal Tribunale di Messina il 30.05.2024, proposta dal

Parte_1

, con atto di citazione del 08.07.2024;
-annulla il decreto ingiuntivo opposto per essere la controversia devoluta agli arbitri;

- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase del giudizio;

-assegna il termine di giorni sessanta dal deposito della presente sentenza per la riassunzione della controversia davanti al collegio arbitrale.

Così deciso in Messina, il 5.3.2025

IL GIUDICE

Dott. Mauro Mirena

Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato la dott.ssa Francesca Di Pietro, Magistrato Ordinario in Tirocinio.